

ACCORDO INTERCANTONALE SULLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE IN AMBITO OSPEDALIERO (AASO)

**Rapporto esplicativo concernente il progetto di accordo posto in consultazione
dal 15 giugno al 15 dicembre 2021**



EDK | CDIP | CDPE | CDEP |

Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique
Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione
Conferenza svizra dals directurs chantunals da l'educaziun publica

Editore:

Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE)

Titolo dell'edizione francese:

Accord intercantonal sur les offres scolaires en milieu hospitalier (AOSH). Rapport explicatif concernant le projet d'accord soumis à consultation du 15 juin au 15 décembre 2021

Titolo dell'edizione tedesca:

Interkantonale Vereinbarung für schulische Angebote in Spitälern (Interkantonale Spitalschulvereinbarung, ISV). Erläuterungen zum VEinbarungsentwurf für die Vernehmlassung vom 15. Juni bis 15. Dezember 2021

Disponibile per il download su:

www.cdpe.ch > Documentazione > Consultazioni

©2021, Segretariato generale CDPE

INDICE

1 IL PROGETTO DELL'ACCORDO IN BREVE: DI CHE COSA SI TRATTA?	2
2 CONTESTO E MOTIVI PER ISTITUIRE UN AASO	5
2.1 Scuole in ospedale: status quo	5
2.2 Finalità delle attività scolastiche in ambito ospedaliero	7
2.3 Le ragioni alla base di un accordo intercantonale	9
2.4 Lavori e decisioni preliminari della CDPE sul processo	10
3 CONCEZIONE DEL NUOVO AASO	14
3.1 Assicurare il collegamento scolastico	14
3.2 Dialogo con la scuola di appartenenza	14
3.3 Accordo «à la carte»	14
3.4 Periodo d'attesa	15
3.5 Cantone debitore	16
4 COMMENTO AGLI ARTICOLI DELL'ACCORDO	17
5 ALLEGATO: DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	29
5.1 Rapporto della CSPA 2016	29
5.2 Membri del gruppo di lavoro	29
6 TESTO DELL'ACCORDO (SENZA COMMENTO, IN TUTTE LE LINGUE)	30
Accordo intercantonale sulle attività scolastiche in ambito ospedaliero (AASO)	30
Accord intercantonal sur les offres scolaires en milieu hospitalier (AOSH)	35
Interkantonale Vereinbarung für schulische Angebote in Spitälern (Interkantonale Spitalschulvereinbarung, ISV)	41

1 IL PROGETTO DI ACCORDO IN BREVE: DI CHE COSA SI TRATTA?

La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) pone in consultazione per sei mesi il testo di un nuovo accordo intercantionale sulle attività scolastiche in ambito ospedaliero (accordo intercantionale sulla scuola in ospedale, AASO).

Che cosa disciplina l'AASO?

L'accordo intercantionale sulle attività scolastiche in ambito ospedaliero disciplina la compensazione degli oneri tra i Cantoni aderenti all'accordo quando gli allievi ricoverati frequentano le attività scolastiche in ospedale.

Perché occorre un AASO?

In Svizzera si conta oggi una trentina di scuole in ospedale. Ogni ospedale universitario ha almeno un'attività scolastica. Le dimensioni di queste scuole in ospedale variano in funzione dell'ospedale o della clinica. Se il loro stato di salute lo consente, i bambini e gli adolescenti possono frequentare le scuole in ospedale fino al termine della degenza. L'accesso alla formazione è dunque garantito, con l'obiettivo del reinserimento nella loro classe di appartenenza.

Anche i bambini e i ragazzi ricoverati al di fuori del loro Cantone di domicilio frequentano le scuole in ospedale. Attualmente questi casi sono retti da diversi accordi stipulati tra i Cantoni, tuttavia non sempre sono disciplinati nello stesso modo, il che può dare adito a interrogativi, per esempio per quanto riguarda la copertura dei costi (chi paga che cosa?) o le basi di fatturazione (quanto costa l'offerta?).

Quali livelli scolastici sono considerati?

L'AASO disciplina l'indennizzo delle attività nell'ambito della scuola dell'obbligo e del livello secondario II formazione generale, di cui beneficiano gli allievi ricoverati in ospedale al termine di un periodo d'attesa di sette giorni.

Quali sono le attività scolastiche secondo l'AASO?

Le attività scolastiche secondo l'AASO garantiscono un insegnamento sufficiente nell'ambito della scuola dell'obbligo e del livello secondario II. Sono volte ad assicurare, per quanto possibile, il collegamento degli allievi con la loro classe/scuola di appartenenza.

Le attività scolastiche concernenti la scuola dell'obbligo seguono i piani di studio esistenti. Quelle del livello secondario II assicurano il livello di formazione nelle discipline fondamentali di cultura generale.

Sia che riguardino la scuola dell'obbligo o il livello secondario II, le attività scolastiche offrono le migliori condizioni possibili per sostenere individualmente gli allievi.

Quali attività non rientrano nell'AASO?

Esulano dal campo d'applicazione dell'AASO le attività scolastiche che non rientrano tra quelle suesposte né le attività contemplate dalla Convenzione intercantonale per le istituzioni sociali (CIIS). L'AASO non disciplina neppure i costi del vitto, dell'alloggio e dei trattamenti medici somministrati agli allievi ricoverati in ospedale.

Perché un accordo «à la carte»?

L'accordo è strutturato secondo il sistema «à la carte»: i Cantoni di accoglienza possono scegliere quali attività proporre nel quadro dell'accordo. I Cantoni aderenti all'accordo possono scegliere le attività di cui intendono usufruire.

In considerazione della grande eterogeneità delle attività scolastiche in ospedale sul piano dei contenuti, del numero delle ore di insegnamento e dei costi, un finanziamento su una base forfettaria uniforme, applicabile a tutta la Svizzera, non è possibile. Il sistema «à la carte» offre il quadro ideale per la compensazione degli oneri legati alle attività scolastiche in ospedale.

Che cosa contiene l'allegato all'AASO?

L'allegato all'accordo definisce le attività scolastiche dei diversi ospedali che rientrano nel campo d'applicazione dell'accordo, gli indennizzi che i Cantoni debitori devono versare agli ospedali situati al di fuori del loro territorio per le attività scolastiche frequentate individualmente, le attività di cui i Cantoni intendono beneficiare e le condizioni poste dai Cantoni per concedere l'aiuto finanziario.

Chi garantisce la qualità delle attività scolastiche proposte dalle scuole in ospedale?

Il Cantone di accoglienza è tenuto ad assicurare, nell'ambito del suo obbligo di sorveglianza, che le attività notificate soddisfino le esigenze definite nell'AASO. Deve altresì garantire che l'attività notificata adempia i criteri di qualità generalmente applicabili agli istituti di formazione. Infine, i docenti operanti nelle scuole in ospedale devono possedere le qualifiche (didattiche) necessarie.

Quali sono i tempi previsti?

Il progetto di AASO è posto in consultazione per sei mesi, da metà giugno a metà dicembre 2021, presso tutti i Cantoni e altri attori interessati, dopo di che la CDPE rielaborerà il progetto. La CDPE adotterà l'accordo dopo averlo sottoposto a due letture. I Cantoni potranno così avviare la loro procedura di adesione, al più presto alla fine del 2022 secondo il calendario attuale. Ogni Cantone deciderà se aderire all'accordo. Di norma si tratta di una decisione del Legislativo cantonale che sottostà a referendum. Il Comitato della CDPE può porre in vigore l'accordo dal momento in cui vi hanno aderito sei Cantoni.

2 CONTESTO E MOTIVI PER ISTITUIRE UN AASO

L'accordo intercantonale sulle attività scolastiche in ambito ospedaliero (accordo intercantonale sulla scuola in ospedale, AASO) disciplina la compensazione degli oneri tra i Cantoni aderenti all'accordo che beneficiano di attività scolastiche per gli allievi ricoverati in ospedale nell'ambito della scuola dell'obbligo e del livello secondario II.

Nel presente capitolo sono sintetizzate la genesi dell'attuale disciplinamento e le ragioni che inducono a istituire un accordo a livello intercantonale. Il capitolo 3 approfondisce la concezione del nuovo accordo proposto.

2.1 Scuole in ospedale: status quo¹

Principio: le scuole in ospedale perseguono obiettivi pedagogici all'interno degli ospedali sotto forma di «attività scolastiche per bambini e adolescenti ricoverati in ospedale». Svolgono il loro compito d'intesa con i medici, il personale infermieristico o i terapeuti e in collaborazione con i titolari dell'autorità parentale nonché le scuole e le classi di appartenenza. Grazie a un approccio pedagogico adeguato alla situazione, le scuole ospedaliere garantiscono l'accesso alla formazione ai bambini e agli adolescenti durante la loro degenza in ospedale con l'obiettivo del reinserimento nella loro classe di appartenenza. Contribuiscono, durante tutto il periodo del ricovero, a normalizzare la degenza in ospedale o in clinica e aumentano le opportunità di un fluido reinserimento scolastico.

Diffusione: in Svizzera esiste una trentina di scuole in ospedale. Ogni ospedale universitario propone almeno un'attività scolastica. Le dimensioni delle scuole in ospedale variano considerevolmente e di norma dipendono dal tipo di ospedale o di clinica a cui sono collegati.

Organizzazione: se il loro stato di salute lo consente, i bambini e gli adolescenti ricoverati possono solitamente frequentare le scuole in ospedale dai primi giorni del ricovero fino alle dimissioni. Le scuole in ospedale sono nella maggior parte dei casi

1 Cfr. il rapporto della Fondazione Centro svizzero di pedagogia CSPS: «Structures scolaires pour enfants et adolescents hospitalisés en Suisse», Beatrice Kronenberg, Philippe Blanc, dicembre 2016.

gestite dai responsabili d'istituto o del team nonché dal personale interno all'ospedale (personale medico, infermieristico o amministrativo). Oltre ai pedagogisti, le scuole in ospedale impiegano anche terapeuti e/o personale amministrativo.

Le scuole in ospedale sono spesso istituti di diritto pubblico, ma esistono anche scuole organizzate sotto forma di fondazioni private o società anonime.

Finanziamento: i modelli di finanziamento delle scuole in ambito ospedaliero variano notevolmente da un Cantone di accoglienza all'altro. In generale si osserva che, nel caso dei bambini e degli adolescenti domiciliati nel Cantone di accoglienza, il finanziamento proviene soprattutto dalle direzioni dell'istruzione pubblica. In molti casi anche i Comuni e l'ospedale assumono una parte dei costi. È invece meno frequente che partecipino al finanziamento le direzioni della salute pubblica. Il finanziamento è prevalentemente erogato sotto forma di forfait a copertura parziale dei costi.

Nel caso dei bambini e degli adolescenti domiciliati al di fuori del Cantone di accoglienza, i modelli di finanziamento variano. Le prestazioni fornite ai bambini e agli adolescenti domiciliati al di fuori del Cantone di accoglienza non sono fatturate da tutte le scuole in ospedale. Ciò riguarda in particolare la Svizzera francese, dove alcune scuole rinunciano a una fatturazione individuale. Le scuole in ospedale che fatturano le spese sostenute per i bambini e gli adolescenti ricoverati al di fuori del Cantone di accoglienza devono procedere diversamente in funzione del Cantone di provenienza. A seconda dei casi, le fatture sono inviate alle direzioni dell'istruzione pubblica, ai Comuni interessati, alle direzioni della salute pubblica, alle direzioni degli affari sociali o agli uffici di collegamento CIIS². La partecipazione al finanziamento avviene nella maggior parte dei casi sotto forma di forfait a copertura parziale dei costi, calcolati sulla base di unità temporale per allievo.

Garanzia di assunzione dei costi: per ottenere un'eventuale garanzia di assunzione dei costi, le scuole ospedaliere devono rivolgersi a diversi uffici comunali o cantonali, inoltre i tempi per l'ottenimento di tale garanzia variano notevolmente da un caso all'altro. Non sempre esistono regole chiare: alcune scuole esigono che la garanzia di assunzione dei costi sia rilasciata prima del ricovero in ospedale, altre accettano che sia fornita durante la degenza in ospedale o in clinica o anche a dimissioni avvenute.

2 Convenzione intercantionale del 13 dicembre 2002 per le istituzioni sociali (CIIS); cfr. n. 2.4.

Difficoltà che le scuole in ospedale sono chiamate ad affrontare: le scuole in ambito ospedaliero giudicano oggi problematiche la mancanza di chiarezza nella definizione dei ruoli e delle competenze in seno a un Cantone, le differenze tra gli accordi stipulati tra i Cantoni, le condizioni esclusive o inapplicabili in situazioni di urgenza per ottenere una garanzia di assunzione dei costi, le discrepanze tra le basi temporali di fatturazione e le tariffe e l'incertezza riguardo alla copertura dei costi.

2.2 Finalità delle attività scolastiche in ambito ospedaliero

2.2.1 Garantire l'accesso alla formazione

Per la maggior parte dei bambini e degli adolescenti una degenza in ospedale costituisce una situazione eccezionale. Le attività scolastiche proposte dalle scuole ospedaliere permettono di garantire l'accesso alla formazione durante questo periodo. Un eventuale ricovero d'urgenza non compromette dunque inutilmente il successo scolastico degli allievi.

2.2.2 Approccio pedagogico orientato alla situazione

Il ricovero in ospedale comporta una battuta d'arresto nel processo formativo dei bambini e degli adolescenti. È essenziale che gli obiettivi didattici, i contenuti pedagogici e i metodi d'insegnamento siano adeguati caso per caso. Le scuole in ospedale creano i presupposti necessari affinché i compiti pedagogici siano adempiuti in modo professionale. Creano quindi condizioni specifiche che tengono conto delle esigenze dell'attività ospedaliera e dello stato di salute fisico e psichico dei singoli allievi.

Le esigenze formative specifiche dei bambini e degli adolescenti ricoverati plasmano il lavoro pedagogico delle scuole in ospedale. Le sfide da affrontare cambiano a seconda del tipo di malattia o di infortunio, del trattamento o della durata della degenza.

L'insegnamento dispensato nelle scuole in ospedale implica un adattamento alle condizioni di apprendimento specifiche dei bambini e degli adolescenti ricoverati e non può prescindere dalle esigenze particolari legate all'attività ospedaliera in termine di tempi, spazi e personale. Un rigido orientamento al piano di studi della scuola dell'obbligo o agli obiettivi didattici del livello secondario II è in molti casi impossibile. Spesso i contenuti pedagogici dovranno essere ridimensionati. Per agevolare il reinserimento dell'allievo al termine della sua degenza in ospedale o

in clinica, sarebbe opportuno stabilire gli obiettivi didattici d'intesa con la scuola o la classe di appartenenza. Per suscitare interesse nei bambini e negli adolescenti, l'insegnamento non può fare a meno di affrontare anche l'attuale realtà esperienziale dell'ospedale o della clinica. Infatti, il comportamento dei bambini e degli adolescenti ricoverati è spesso fortemente contrassegnato dalle emozioni (p. es. paura, rabbia, tristezza) legate al loro stato di salute o alle condizioni in ospedale. In questo contesto, assume una notevole rilevanza la relazione instaurata dai docenti con gli allievi durante l'insegnamento.

Il lavoro pedagogico svolto dalle scuole in ospedale è inoltre caratterizzato dalla stretta collaborazione tra i docenti e il personale ospedaliero (terapisti, infermieri, medici ecc.). La missione della scuola è subordinata a quella delle altre discipline all'interno dell'ospedale. Il successo del lavoro pedagogico dipende dunque anche dal supporto ricevuto dal personale sanitario. La collaborazione consente ai docenti di mantenere un contatto stretto con le diverse forme di terapia, tra l'altro in ambito medico, psicologico, fisioterapico. Le conoscenze e le tecniche terapeutiche arricchiscono il lavoro pedagogico.

A causa della fluttuazione elevata e dell'individualità dei bambini e degli adolescenti che frequentano le attività scolastiche in ospedale, i docenti devono inoltre svolgere periodicamente nuovi bilanci di apprendimento e ridefinire gli obiettivi individuali. Dal momento che il processo di apprendimento dipende in larga misura dallo stato di salute, le informazioni specifiche alla malattia e le diagnosi mediche sono parte integrante delle considerazioni didattiche quotidiane. Nel contempo, la diagnostica (di supporto) pedagogica e le osservazioni fatte durante la quotidianità scolastica forniscono indicazioni importanti sull'efficacia e/o la pianificazione delle misure da adottare sul piano medico e terapeutico.

2.2.3 Consulenza, normalità e reinserimento

Anche le attività di consulenza svolgono un ruolo sempre più importante nelle scuole in ospedale. Ciò è dovuto in particolare all'aumento del numero di bambini e adolescenti affetti da malattie psichiche e/o croniche per i quali è necessario adeguare il percorso scolastico al termine della loro degenza. In caso di diagnosi psichiatriche, questo processo si svolge spesso in modo graduale con un test di inserimento scolastico. La consulenza e l'informazione fornite alla scuola ricevente contribuiscono in modo decisivo al successo del (re)inserimento. Altrettanto importante è la consulenza fornita ai genitori o alla famiglia, che possono provare sentimenti di tristezza o di rabbia di fronte alla diagnosi e, nel contempo, devono decidere sul percorso scolastico del proprio figlio.

I bambini e gli adolescenti costretti a un ricovero in ospedale o in clinica vengono strappati dal proprio mondo e confrontati con situazioni difficili sul piano sociale ed emotivo. Le scuole ospedaliere creano una comunità e consentono gli scambi tra co-etanei, quindi rappresentano una specie di «normalità nell'eccezionalità» per i bambini e gli adolescenti ricoverati. Costituiscono uno spazio protetto e adatto all'età che aiuta ad affrontare le difficoltà personali.

Le scuole in ambito ospedaliero facilitano anche il reinserimento rapido e fluido nella scuola o classe di appartenenza oppure contribuiscono efficacemente, ove necessario, all'individuazione di un nuovo percorso scolastico adattato.

2.3 Le ragioni alla base di un accordo intercantonale

2.3.1 Nuova perequazione finanziaria

La questione della scolarizzazione dei bambini e degli adolescenti ricoverati ha conosciuto diversi sviluppi negli ultimi anni. Prima della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), diverse scuole che proponevano attività ai bambini e agli adolescenti ricoverati beneficiavano dello status di scuola speciale, quindi erano cofinanziate dall'assicurazione per l'invalidità (AI). Con la NPC la competenza in materia di scuole speciali è passata dalla Confederazione ai Cantoni³. Ciò ha comportato cambiamenti per le scuole in ospedale, sia a livello di contenuti didattici sia sul piano dei finanziamenti. I differenti modelli di compensazione cantonali nel finanziamento delle attività scolastiche proposte dalle scuole ospedaliere possono dare adito a problemi relativi all'assunzione dei costi.

3 Sino alla fine del 2007 l'istruzione scolastica speciale incombeva essenzialmente all'assicurazione federale per l'invalidità (AI). L'entrata in vigore della NPC il 1° gennaio 2018 ha comportato un cambiamento di sistema per quanto riguarda la scolarizzazione delle persone con disabilità. I bambini e gli adolescenti con particolari esigenze didattiche sono, da allora, parte del sistema educativo e beneficiano di un diritto a un insegnamento scolastico sufficiente e adeguato sulla base delle disposizioni del diritto internazionale, costituzionale, intercantonale e cantonale. Per la prassi e l'esecuzione nei Cantoni sono importanti soprattutto l'articolo 8 (divieto di discriminazione), l'articolo 19 (diritto all'istruzione scolastica di base come diritto sociale fondamentale) e l'articolo 62 capoverso 3 (i Cantoni provvedono a una sufficiente istruzione scolastica speciale) della Costituzione federale nonché gli articoli 5 e 20 della legge sui disabili (integrazione prima della separazione).

2.3.2 Interventi

Il 21 settembre 2009 la consigliera nazionale Chantal Galladé ha depositato un'iniziativa parlamentare basata sulla presunzione che il diritto alla formazione dei bambini affetti da una malattia cronica dipenda dal caso e dal luogo di domicilio e chiede che siano emanate disposizioni legali al riguardo.

Il 3 maggio 2012 la consigliera di stato zurighese Regine Aepli ha presentato una domanda alla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) nella quale propone di istituire un gruppo di lavoro che elabori un progetto di concordato volto a regolamentare il finanziamento delle attività scolastiche in caso di ospedalizzazione al di fuori del Cantone di domicilio.

2.4 Lavori e decisioni preliminari della CDPE sul processo

Con decisione dell'11 maggio 2012 il Comitato della CDPE ha incaricato il suo Segretariato generale di verificare se la Convenzione intercantionale del 13 dicembre 2002 per le istituzioni sociali (CIIS) potesse essere estesa ai servizi pedagogici forniti dalle *scuole in ambito ospedaliero*.

2.4.1. Convenzione intercantionale per le istituzioni sociali (CIIS)

La CIIS è uno strumento centrale della collaborazione intercantionale nell'ambito delle istituzioni sociali. È una convenzione intercantionale che disciplina, in termini di assunzione dei costi, le modalità del soggiorno di persone aventi esigenze specifiche di cura e di sostegno in istituzioni sociali situate al di fuori del loro Cantone di domicilio.

Tra le istituzioni che rientrano nel campo d'applicazione della CIIS si annoverano le istituzioni stazionarie per bambini e adolescenti (settore A), le strutture per adulti con disabilità (settore B), offerte stazionarie nel settore delle dipendenze (settore C) e strutture di scuola speciale in forma di esternato (settore D). Le strutture di scuola speciale in forma di esternato comprendono le scuole speciali per l'insegnamento e l'assistenza diurna (a condizione che questa prestazione sia fornita dalla struttura), i servizi di educazione prescolare per bambini portatori di handicap e per bambini a rischio di handicap nonché i servizi pedagogico-terapeutici (p. es. la logopedia) se queste prestazioni non figurano nell'offerta della scuola regolare. L'obiettivo della

CIIS è permettere la presa in carico senza ostacoli di persone con esigenze specifiche di cura e di sostegno in questo tipo di istituzioni al di fuori del Cantone di domicilio.

Le modalità dell'indennizzo delle prestazioni basate sui principi della CIIS sono disciplinate agli articoli 20 segg. della CIIS e nella direttiva CIIS relativa all'indennizzo delle prestazioni e alla contabilità analitica. Non sono previsti elenchi delle prestazioni né tariffari applicabili alle prestazioni in questione. Gli indennizzi che i Cantoni di domicilio devono ai Cantoni di accoglienza sono calcolati sulla base delle definizioni enunciate nella CIIS relativamente ai costi determinanti e alla loro fatturazione tra i Cantoni di accoglienza e i Cantoni di domicilio. Le prestazioni sono quindi indennizzate, sempre in rapporto a una persona concreta, su base forfettaria o con copertura del disavanzo.

2.4.2. Rifiuto di includere le attività scolastiche nel campo d'applicazione della CIIS da parte della Conferenza dei segretari generali dei dipartimenti (CSG) della CDPE

Per accertare la possibilità di estendere la CIIS alle attività scolastiche per bambini e adolescenti ricoverati (scuole in ambito ospedaliero) sono state elaborate, con la partecipazione della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS), le seguenti varianti all'attenzione della Conferenza dei segretari generali dei dipartimenti (CSG) della CDPE:

- a. la definizione delle scuole ospedaliere come strutture secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera d CIIS (strutture di scuola speciale in forma di esternato): competenza del comitato della CDOS, e
- b. l'inclusione delle scuole ospedaliere come nuovo settore della CIIS sulla base di una decisione della Conferenza della Convenzione (CC) secondo l'articolo 2 capoverso 2 CIIS.

Il risultato delle discussioni condotte all'interno della CSG il 12 e 13 ottobre 2017 è stato inequivocabile: si è ritenuto all'unanimità che fosse imperativo regolamentare l'indennizzo delle prestazioni fornite dalle scuole ospedaliere non nella CIIS bensì uniformandolo nell'ambito di un nuovo concordato intercantonale. La CSG ha giudicato inappropriato un disciplinamento tramite il meccanismo di finanziamento della CIIS.

2.4.3. Decisione del Comitato della CDPE del 3 maggio 2018 in merito al proseguimento dei lavori

In seguito alla riunione della CSG del 12 e 13 ottobre 2017, un gruppo di lavoro ristretto (SG CDPE, CDOS, CSPS ⁴) ha elaborato le prime considerazioni all'attenzione del Comitato sui principi da definire per il proseguimento dei lavori. L'obiettivo era poter stabilire e delimitare chiaramente le attività da finanziare sulla base delle tre categorie seguenti: istruzione scolastica speciale (bambini portatori di handicap che frequentano regolarmente al 100 per cento una scuola speciale), attività di assistenza svolte dagli ospedali (servizi di assistenza all'interno di un ospedale) e vere e proprie scuole ospedaliere (bambini normodotati scolarizzati durante il loro ricovero in ospedale).

In concreto, l'obiettivo era in un primo tempo,

- definire l'attività da indennizzare basandosi sull'istruzione scolastica di bambini normodotati durante la loro degenza in ospedale,
- stabilire i criteri della remunerazione e rispondere alle domande concernenti il piano di studi da utilizzare, il periodo d'attesa, la «prontezza scolastica» o l'insegnamento durante le vacanze,
- chiarire il meccanismo di finanziamento

e, in un secondo tempo,

- definire la forma giuridica.

Con decisione del 3 maggio 2018 il Comitato della CDPE ha incaricato il suo Segretariato generale di costituire un gruppo di lavoro per elaborare, sotto la direzione del SG CDPE e considerando i principi suesposti, una possibile base legale che contemplasse le attività delle scuole ospedaliere e il loro finanziamento.

Il gruppo di lavoro⁵ costituito dal Segretariato generale della CDPE ha svolto audizioni in materia presso i seguenti istituti: Kantonsspital Aarau, Universitäts-Kinderspital beider Basel (UKBB), Inselspital Bern, Hôpitaux Universitaires Genève, Centre hospitalier universitaire vaudois, Kinderspital des Luzerner Kantons-spitals, Hôpitaux du canton de Neuchâtel, Ostschweizer Kinderspital, Kinderspital Zürich, Kinder-Reha Schweiz e Psychosomatisch-Psychiatrischen Therapiestation Zürich.

4 Fondazione Centro svizzero di pedagogia speciale (CSPS).

5 Per la composizione cfr. n. 5.2.

Il progetto di un nuovo accordo intercantonale sulle attività scolastiche in ambito ospedaliero (accordo intercantonale sulla scuola in ospedale, AASO) è stato elaborato in occasione delle 7 o 9⁶ riunioni del gruppo di lavoro.

3 CONCEZIONE DEL NUOVO AASO

3.1 Assicurare il collegamento scolastico

L'accordo intercantonale sulle attività scolastiche in ambito ospedaliero (accordo intercantonale sulla scuola in ospedale, AASO) definisce le condizioni che devono essere adempiute dalle attività scolastiche in ospedale nel settore della scuola obbligatoria e/o del livello secondario II per essere integrate nel sistema di compensazione degli oneri stabilito nell'accordo.

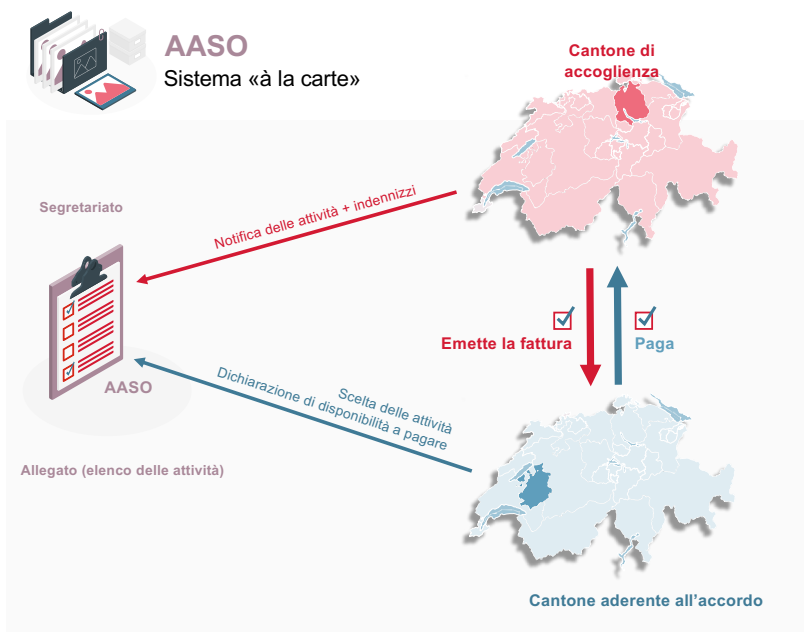
Le attività nell'ambito della scuola dell'obbligo rientrano nel diritto a un'istruzione scolastica di base gratuita conformemente all'articolo 19 Cost., garantiscono l'insegnamento conformemente al piano di studi determinante e assicurano così il collegamento con la scuola o la classe di appartenenza al termine della degenza ospedaliera. Le offerte riguardanti il livello secondario II garantiscono, nel quadro di un programma didattico individualizzato, il mantenimento del livello di apprendimento in tutte le discipline fondamentali di cultura generale, quindi assicurano il collegamento scolastico al termine della degenza ospedaliera.

3.2 Dialogo con la scuola di appartenenza

Per garantire il collegamento scolastico non si può prescindere da una stretta collaborazione con le direzioni d'istituto e i docenti della scuola di appartenenza. Le materie da insegnare e il programma sono definiti con i docenti di classe e/o i docenti delle singole discipline concordando anche gli obiettivi, i sussidi ed eventualmente i metodi didattici. L'intento è assicurare che gli allievi ricoverati apprendano gli stessi contenuti dei loro compagni della classe di appartenenza, seppure in luoghi e con tempi diversi.

3.3 Accordo «à la carte»

L'accordo è strutturato secondo il sistema «à la carte» che consente, da un lato, di lasciare ai Cantoni di accoglienza la libertà di decidere quali attività intendono assoggettare all'accordo, dall'altro di consentire ai Cantoni aderenti all'accordo di scegliere le attività di cui intendono usufruire.



3.4 Periodo d'attesa

La frequenza di un'attività scolastica da parte degli allievi ricoverati la cui dimora o il cui domicilio è in un Cantone diverso da quello della scuola ospedaliera deve essere indennizzata tenendo conto di un periodo d'attesa di sette giorni. Tale periodo d'attesa è giustificato in quanto il reinserimento degli allievi nella loro classe di appartenenza dopo una degenza ospedaliera inferiore a sette giorni⁷ non pone generalmente problemi. Naturalmente le scuole ospedaliere possono accogliere gli allievi ricoverati anche durante la prima settimana di degenza o le vacanze scolastiche, per esempio per motivi terapeutici, ma in questo lasso di tempo non sarà dovuto alcun indennizzo ai sensi del presente accordo.

⁷ Cfr. in proposito il n. 4, commento all'art. 2.

3.5 Cantone debitore

Il Cantone debitore nell'ambito della scuola dell'obbligo è diverso da quello nell'ambito del livello secondario II⁸.

Nel primo caso l'obbligo scolastico (e quindi il diritto di beneficiare di un insegnamento appropriato) sussiste indipendentemente dal motivo e dal diritto di soggiornare in un determinato luogo. In altre parole, ai fini dell'insorgere dell'obbligo non è determinante il domicilio, ma l'effettivo luogo di dimora dell'allievo. Esiste dunque un diritto garantito dalla Costituzione di beneficiare di un'istruzione scolastica di base nel luogo di dimora. Tale principio è considerato nel presente accordo in quanto, nell'ambito della scuola dell'obbligo, l'AASO presuppone che il Cantone debitore sia quello nel quale l'allievo ricoverato in ospedale deve assolvere l'obbligo scolastico, a prescindere dal fatto che il Cantone di dimora così definito coincida con il Cantone di domicilio⁹. È altresì importante notare che, in analogia con l'articolo 23 capoverso 1 CC¹⁰, ai sensi dell'accordo anche una degenza prolungata in ospedale non costituisce di per sé domicilio nel senso di giustificare l'obbligo scolastico.

A differenza delle attività nell'ambito della scuola dell'obbligo, il Cantone debitore per il livello secondario II è il Cantone di domicilio. Il principio del luogo di dimora non si applica a questo livello scolastico.

8 Cfr. in proposito anche i commenti all'art. 6 di cui al n. 4.

9 Cfr. in materia DTF 129 I 12 e 35; Plotke, *Schweizerisches Schulrecht*, 2003, pag. 171 seg. e n. 4, commento all'art. 6.

10 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907.

4 COMMENTO AGLI ARTICOLI DELL'ACCORDO

L'accordo intercantonale sulle attività scolastiche in ambito ospedaliero (accordo intercantonale sulla scuola in ospedale, AASO) è un trattato normativo concluso tra i Cantoni ai sensi dell'articolo 48 della Costituzione federale (Cost.). Ha lo stesso rango di legge formale del concordato del 29 ottobre 1970 sulla coordinazione scolastica (concordato scolastico, 1970), dell'accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi (1993), dell'accordo intercantonale sull'armonizzazione della scuola obbligatoria (concordato HarmoS, 2005) o degli accordi di finanziamento della CDPE già in vigore.

L'accordo copre le questioni poste dalla compensazione degli oneri tra i Cantoni, pertanto sottostà alla Convenzione quadro per la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri (Convenzione quadro intercantonale, CQI). L'intervento dei Parlamenti dei Cantoni aderenti all'accordo nei processi decisionali cantonali è fondato sul rispettivo diritto cantonale.

Art. 1 Scopo e campo d'applicazione

¹ L'accordo disciplina l'indennizzo delle attività scolastiche svolte negli ospedali (scuola in ospedale) tra i Cantoni aderenti all'accordo.

² Si applica alle attività nell'ambito della scuola dell'obbligo di cui si avvalgono gli allievi

- a. ricoverati in ospedali al di fuori del Cantone nel quale devono assolvere il loro obbligo scolastico,
- b. dopo un periodo d'attesa di sette giorni,
- c. con il consenso del loro rappresentante legale e
- d. durante le settimane di insegnamento annuali determinanti nel Cantone in cui ha sede l'ospedale.

³ Si applica alle attività di formazione generale del livello secondario II di cui si avvalgono gli allievi

- a. ricoverati in ospedali al di fuori del loro Cantone di domicilio,
- b. dopo un periodo d'attesa di sette giorni.

⁴ Il periodo d'attesa non si applica se la durata complessiva della degenza in ospedale è di almeno due settimane.

⁵ Gli accordi intercantonali che disciplinano la corresponsabilità o il cofinanziamento delle scuole in ospedale oppure gli indennizzi non regolamentati dal presente accordo per usufruire delle attività proposte da una scuola in ospedale prevalgono sul presente accordo. Questa disposizione si applica a condizione che l'indennizzo finanziario delle attività corrisponda almeno agli importi definiti nell'allegato.

Secondo l'*articolo 1*, l'accordo disciplina l'indennizzo delle attività scolastiche svolte in ambito ospedaliero nei Cantoni aderenti all'accordo ed è volto a uniformare l'indennizzo delle attività in questione a livello intercantonale, a prescindere dal fatto che l'attività si svolga in un ospedale di cure acute, una clinica psichiatrica, una clinica di riabilitazione o un'altra struttura ospedaliera, che la durata della degenza degli allievi sia lunga o breve o che gli allievi necessitino di misure di pedagogia speciale.

L'articolo 1 capoverso 2 disciplina le attività ai sensi della definizione data all'articolo 3 nell'ambito della scuola dell'obbligo, considerando il diritto sancito dagli articoli 19 e 62 Cost. a un'istruzione scolastica di base sufficiente e gratuita. Secondo il capoverso 2, l'indennizzo dell'attività è dovuto se sono cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni: gli allievi ricoverati che usufruiscono dell'attività di una scuola ospedaliera devono trovarsi in un ospedale al di fuori del Cantone in cui deve essere assolto l'obbligo scolastico; il periodo d'attesa di sette giorni è rispettato; i rappresentanti legali dei bambini e degli adolescenti in questione acconsentono all'istruzione scolastica e l'insegnamento non ha luogo durante le vacanze scolastiche del Cantone di accoglienza in cui si trova l'ospedale. Dal momento che, in virtù del Codice civile, i rappresentanti legali hanno la responsabilità principale delle cure e dell'educazione del minore, secondo il capoverso 2 il loro consenso è imperativo nell'ambito della scuola dell'obbligo per la frequenza di un'attività scolastica in ambito ospedaliero (detentori dell'autorità parentale, APMA¹¹ ecc.).

Il capoverso 3 disciplina l'indennizzo delle attività scolastiche concernenti il livello secondario II (formazione generale). Di queste attività devono usufruire gli allievi del livello secondario II che sono ricoverati in un ospedale situato al di fuori del loro Cantone di domicilio. Anche per esse deve essere rispettato un periodo d'attesa di sette giorni. A differenza delle attività nell'ambito della scuola dell'obbligo, quelle riguardanti il livello secondario II danno diritto a un indennizzo anche se sono frequentate durante le vacanze scolastiche del Cantone di accoglienza, dal momento che queste attività sono concepite individualmente per i singoli allievi e gli allievi ricoverati del livello secondario II necessitano di una minore assistenza da parte dei docenti rispetto a quelli della scuola dell'obbligo. Per gli allievi del livello secondario II si rinuncia al consenso dei rappresentanti legali alla frequenza dell'attività scolastica.

Il periodo d'attesa non si applica né agli allievi della scuola dell'obbligo né a quelli del livello secondario II se la degenza prevista è superiore a due settimane (capoverso 4).

11 Autorità di protezione dei minori e degli adulti.

È scontato (quindi non disciplinato) che le attività scolastiche sono in ogni caso frequentate solo se gli allievi sono in grado di farlo dal punto di vista medico.

La regola della sussidiarietà secondo il capoverso 5 si riferisce agli accordi conclusi tra due o più Cantoni che prevedono una prestazione finanziaria indipendente dal presente accordo. Questa disposizione si applica tuttavia a condizione che l'indennizzo convenuto in tali accordi corrisponda almeno agli importi definiti nell'allegato. Il principio della sussidiarietà è contenuto in quasi tutti gli accordi di finanziamento.

Art. 2 Principio

Le scuole in ospedale garantiscono una sufficiente formazione scolastica e, ove possibile, un reinserimento degli allievi ricoverati nella classe o nella scuola di appartenenza; a tal fine assicurano un appropriato scambio con il rispettivo docente di classe della scuola di appartenenza.

L'articolo 2 disciplina il principio secondo cui le attività proposte dalle scuole in ospedale nell'ambito della scuola dell'obbligo che sono considerate dall'accordo devono essere sufficienti ai sensi degli articoli 19 e 62 Cost. Le attività riguardanti il livello secondario II devono garantire il livello di apprendimento nelle discipline fondamentali di cultura generale e, se possibile, il reinserimento degli allievi ricoverati di norma nella loro classe o scuola di appartenenza al termine della loro degenza ospedaliera. Ciò comporta, tra l'altro, una buona organizzazione degli scambi con il docente di classe responsabile o, in particolare per il livello secondario II, il docente della disciplina in questione. La formulazione «ove possibile» è importante, poiché le scuole ospedaliere possono effettivamente garantire l'istruzione scolastica in caso di gravi problemi di salute, ma non danno la certezza che tale istruzione scolastica consenta il reinserimento dell'allievo. La responsabilità dell'effettivo reinserimento incombe tuttavia non alla scuola ospedaliera, bensì alla scuola di appartenenza.

Art. 3 Attività scolastiche

¹ Le attività scolastiche nell'ambito della scuola dell'obbligo

- a. si attengono ai piani di studio per l'insegnamento in classe della scuola dell'obbligo,
- b. offrono le migliori condizioni quadro per sostenere individualmente gli allievi in questione e
- c. assicurano il collegamento degli allievi con la classe/scuola di appartenenza.

² Le attività scolastiche nell'ambito del livello secondario II

- a. assicurano il livello di formazione nelle discipline fondamentali (formazione generale),
- b. offrono le migliori condizioni quadro per una formazione individualizzata degli allievi in questione e
- c. assicurano il collegamento degli allievi con la classe/scuola di appartenenza.

³ Le attività che non rispondono alle esigenze poste al capoverso 1 come pure i costi del vitto, dell'alloggio e dei trattamenti medici degli allievi ricoverati non fanno parte dell'indennizzo ai sensi del presente accordo.

L'articolo 3 capoverso 1 definisce come devono essere strutturate le attività scolastiche nell'ambito della scuola dell'obbligo affinché sussista il diritto alla relativa remunerazione. In questo senso le offerte devono rispettare i piani di studio per l'insegnamento in classe della scuola dell'obbligo¹². Comprensibilmente le scuole in ospedale non possono coprire il piano di studio nella sua integralità, pertanto è necessario porre l'accento sugli ambiti disciplinari o sulle discipline del pertinente piano di studio cantonale, d'intesa con il docente di classe responsabile dell'allievo ricoverato¹³. È indispensabile che la scuola ospedaliera fornisca un supporto individualizzato agli allievi, in quanto l'obiettivo è garantire il collegamento tra gli allievi e la scuola o la classe di appartenenza al termine della loro degenza.

Il capoverso 2 disciplina le condizioni che devono essere adempiute dalle attività nell'ambito del livello secondario II. In particolare devono garantire il livello di formazione nelle discipline fondamentali (formazione generale) con l'obiettivo, come per le attività riguardanti la scuola dell'obbligo, di consentire il collegamento con la scuola o la classe di appartenenza al termine della degenza ospedaliera. Gli allievi ricoverati del livello secondario II ricevono unicamente un insegnamento adattato al loro livello individuale e ai loro progressi personali non secondo un piano di studio generale, ma soltanto nelle discipline fondamentali (formazione generale). Questa

12 Piano di studio nel Cantone Ticino; Plan d'études romand (PER) nella Svizzera romanda; Lehrplan 21 della Svizzera tedesca.

13 Cfr. al riguardo il commento all'articolo 2 e le spiegazioni ai numeri 3.1 e 3.2.

istruzione individualizzata non può prescindere da buone condizioni quadro, il che implica anche uno stretto contatto con i docenti delle diverse discipline.

Secondo il *capoverso 3*, le attività che non adempiono le condizioni di cui al *capoverso 1* come pure i costi del vitto e dell'alloggio e i trattamenti medici non sono indennizzati sulla base del presente accordo.

Art. 4 Allegato

¹ L'Allegato all'accordo definisce

- a. quali attività scolastiche proposte nei diversi ospedali rientrano nel campo d'applicazione dell'accordo,
- b. quale indennizzo i Cantoni debitori devono versare agli ospedali situati al di fuori del loro territorio per le attività scolastiche utilizzate individualmente,
- c. di quali attività i Cantoni intendono beneficiare e
- d. quali sono le condizioni poste dai Cantoni per concedere l'aiuto finanziario.

² I Cantoni di accoglienza possono notificare al segretariato le attività che rientrano nel campo d'applicazione del presente accordo affinché possano essere inserite nell'elenco di cui al *capoverso 1*, purché siano adempiute le condizioni di cui all'articolo 3.

³ I Cantoni di accoglienza assicurano che le attività scolastiche notificate adempiano i criteri di qualità applicabili agli istituti di formazione e che i docenti impiegati possiedano le necessarie qualifiche.

L'accordo è strutturato secondo il sistema «à la carte» che consente, da un lato, di lasciare ai Cantoni di accoglienza la libertà di decidere le attività che intendono assoggettare all'accordo, dall'altro di consentire ai Cantoni aderenti all'accordo di scegliere le attività di cui intendono usufruire.

Secondo l'*articolo 4 capoverso 1*, le attività proposte per ogni scuola ospedaliera che rientrano nel campo d'applicazione del presente accordo come pure l'indennizzo o i contributi dovuti per queste attività sono enunciati nell'allegato all'AASO, dove sono altresì indicati i Cantoni che hanno dichiarato la propria disponibilità a concedere l'aiuto finanziario per una determinata offerta e le eventuali condizioni di erogazione dell'aiuto finanziario accordato da ogni Cantone.

Secondo il *capoverso 2*, i Cantoni di accoglienza sono tenuti a notificare al segretariato le attività da inserire nell'elenco. Il Cantone di accoglienza è tenuto ad assicurare, nell'ambito del suo obbligo di sorveglianza secondo il *capoverso 3*, che le attività notificate soddisfino i principi enunciati nell'articolo 3.

Secondo il *capoverso 3*, i Cantoni di accoglienza sono inoltre tenuti a garantire che l'attività notificata soddisfi i criteri di qualità generalmente applicabili agli istituti di formazione. Infine, i docenti operanti nelle scuole in ospedale devono possedere le qualifiche (didattiche) necessarie.

Art. 5 Contributi

¹ I Cantoni di accoglienza fissano i contributi accordati alle attività scolastiche indicate nell'allegato.

² Al riguardo tengono conto dei seguenti principi:

- a. l'indennizzo è stabilito sotto forma di contributo forfettario per mezza giornata;
- b. l'indennizzo copre esclusivamente le attività scolastiche (costi del personale e d'esercizio);
- c. gli importi dei contributi forfettari accordati per gli allievi non scolarizzati nel Cantone non possono essere superiori a quelli versati per gli allievi che assolvono il loro obbligo scolastico nel Cantone di accoglienza.

³ I contributi sono validi per l'anno in questione.

Secondo l'*articolo 5 capoverso 1*, la competenza di fissare l'ammontare dei contributi applicabili incombe ai Cantoni di accoglienza. Per l'AASO viene quindi introdotto lo stesso meccanismo implementato con successo da anni nell'accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati.

Il *capoverso 2* definisce i criteri che i Cantoni di accoglienza devono considerare nello stabilire i contributi applicabili.

Art. 6 Cantoni debitori

¹ Il Cantone debitore nell'ambito della scuola dell'obbligo è quello nel quale l'allievo ricoverato in ospedale deve assolvere il proprio obbligo scolastico. La ripartizione interna al Cantone o la rifatturazione dei contributi è retta dal diritto cantonale applicabile.

² Il Cantone debitore nell'ambito del livello secondario II è quello nel quale l'allievo ricoverato ha il domicilio. La ripartizione interna al Cantone o la rifatturazione dei contributi è retta dal diritto cantonale applicabile.

³ Il Cantone può subordinare l'aiuto finanziario all'adempimento di determinate condizioni.

Secondo gli articoli 19 e 62 Cost., i Cantoni competenti per l'insegnamento scolastico provvedono all'istruzione scolastica di base sufficiente e aperta a tutti i bambini. Questa istruzione è obbligatoria e gratuita nelle scuole pubbliche. L'obbligo scolastico (e quindi il diritto di beneficiare di un insegnamento appropriato) sussiste indipendentemente dal motivo e dal diritto di soggiornare in un determinato luogo. In altre parole, ai fini dell'insorgere dell'obbligo non è determinante il domicilio, ma il luogo di dimora dell'allievo. Ciò significa, in altri termini, che esiste un diritto garantito dalla Costituzione di beneficiare di un'istruzione scolastica di base nel luogo di dimora. Questo principio deve essere considerato nel presente accordo.

In base alle spiegazioni suesposte, l'accordo presuppone che, nell'ambito della scuola dell'obbligo (*capoverso 1*), il Cantone debitore è quello in cui l'allievo ricoverato in ospedale deve assolvere il suo obbligo scolastico. Il fatto che il Cantone in questione sia o meno anche il Cantone di domicilio è irrilevante (p. es. in caso di dimora presso una famiglia affidataria in un Cantone diverso da quello di domicilio dei genitori – secondo il CC il Cantone di domicilio dei figli minorenni corrisponde di norma al Cantone di domicilio dei genitori). Tuttavia si parte sempre dal principio che il luogo di dimora su cui si fonda l'obbligo scolastico e il luogo di domicilio sono di norma gli stessi.

A differenze delle attività nell'ambito della scuola dell'obbligo, il Cantone debitore per il livello secondario II è il Cantone di domicilio (*capoverso 2*).

Com'è consuetudine per gli accordi «à la carte», un Cantone può vincolare la propria disponibilità a erogare l'aiuto finanziario a determinate condizioni, per esempio una garanzia di assunzione dei costi da parte del competente servizio della scuola dell'obbligo o dell'insegnamento secondario. Le condizioni sono pubblicate nell'allegato.

Art. 7 Trattamento degli allievi provenienti dai Cantoni che si sono dichiarati disponibili a versare il contributo finanziario

Le scuole in ospedale garantiscono agli allievi ricoverati, il cui Cantone di dimora o di domicilio ha dichiarato la propria disponibilità a versare il contributo finanziario, lo stesso stato giuridico di quello degli allievi ricoverati provenienti dal Cantone di accoglienza.

L'articolo 7 sancisce che gli allievi ricoverati, il cui Cantone di dimora o Cantone di domicilio ha dichiarato ai sensi dell'articolo 6 la propria disponibilità a erogare

l'aiuto finanziario per un'attività scolastica svolta da una scuola ospedaliera, devono beneficiare dello stesso stato giuridico di quello degli allievi ricoverati provenienti dal Cantone di accoglienza.

Art. 8 Trattamento degli allievi provenienti da Cantoni che non si sono dichiarati disponibili a versare il contributo finanziario

¹ Gli allievi ricoverati provenienti da Cantoni che non hanno dichiarato la propria disponibilità a versare un contributo finanziario per una determinata attività scolastica non hanno diritto alla parità di trattamento in merito alla frequenza delle attività.

² Se gli allievi ricoverati provenienti da Cantoni che non hanno dichiarato la propria disponibilità a versare un contributo finanziario per una determinata attività scolastica frequentano l'attività in questione, la scuola in ospedale chiede al Cantone aderente all'accordo un indennizzo che corrisponda almeno all'indennizzo di cui all'articolo 5.

L'articolo 8 capoverso 1 riguarda gli allievi ricoverati provenienti dai Cantoni che non hanno dichiarato la propria disponibilità a erogare un contributo finanziario per l'attività scolastica proposta dalla scuola ospedaliera. Questi allievi non hanno diritto alla parità di trattamento relativamente alla frequenza delle attività.

Dal momento che, come esposto al numero 3.5, una degenza ospedaliera prolungata non costituisce una dimora su cui si fonda l'obbligo scolastico, le scuole in ospedale nell'ambito della scuola dell'obbligo non possono essere tenute ad applicare la parità di trattamento agli allievi provenienti dai Cantoni che non hanno dichiarato la propria disponibilità a erogare un contributo finanziario, persino in considerazione degli articoli 19 e 62 Cost. In altri termini, se una scuola in ospedale non ammette un allievo proveniente da un Cantone che non si è dichiarato disposto a erogare un contributo finanziario ai sensi della presente direttiva, il pertinente Cantone di dimora è tenuto, in virtù degli articoli 19 e 62 Cost., a trovare una soluzione (diversa) per istruire questi allievi.

Se una scuola in ospedale ammette allievi (della scuola dell'obbligo e del livello secondario II) provenienti da un Cantone (firmatario dell'accordo) che non si è dichiarato disposto a erogare un contributo finanziario, secondo *l'articolo 8 capoverso 2* il Cantone di dimora o quello di domicilio deve pagare un emolumento che corrisponda almeno ai contributi di cui all'articolo 5.

Art. 9 Segretariato

¹ Il Segretariato generale della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) assume le funzioni di segretariato dell'accordo.

² I suoi compiti sono segnatamente

- a. informare i Cantoni aderenti all'accordo,
 - b. coordinare e
 - c. disciplinare le questioni relative all'esecuzione e alla procedura sotto forma di direttive.
-

Così come per tutti gli accordi di finanziamento della CDPE, anche nell'AASO il Segretariato generale della CDPE funge da segretariato, conformemente all'articolo 9. Tra i suoi compiti rientra segnatamente il disciplinamento delle questioni relative all'esecuzione e alla procedura sotto forma di direttive (articolo 9 capoverso 2 lettera c). Nelle direttive regola in particolare la procedura di modifica dell'allegato secondo l'articolo 11 nonché le modalità della fatturazione e l'obbligo di pagamento.

Art. 10 Procedura di attribuzione dei contributi

Il Cantone di accoglienza designa l'ufficio di pagamento per ogni attività scolastica e nelle sue basi giuridiche disciplina le condizioni della frequenza di un'attività scolastica nella scuola in ospedale.

Secondo l'articolo 10, il Cantone di accoglienza di una scuola in ospedale definisce, all'attenzione del segretariato, l'ufficio di pagamento al quale devono essere versati i contributi per le singole attività scolastiche. Nelle sue basi giuridiche il Cantone di accoglienza deve inoltre disciplinare le altre condizioni di ammissione degli allievi a un'attività scolastica. Tra queste rientrano, per esempio, eventuali comunicazioni necessarie alla scuola di appartenenza e al Cantone che si è dichiarato disposto a erogare il contributo finanziario oppure, eventualmente, un'autorizzazione di ordine medico.

Art. 11 Modifica dell'allegato

¹ Una modifica dell'allegato (elenco delle attività) è possibile all'inizio di ogni anno scolastico.

² Nuove attività sono inserite nell'elenco se sono state notificate al segretariato prima dello scadere del termine di modifica del precedente anno civile.

³ Un'eventuale modifica della disponibilità a versare un contributo finanziario o delle condizioni correlate deve essere comunicata al segretariato prima dello scadere del termine di modifica del precedente anno civile.

L'articolo 11 definisce i principi minimi per la modifica dell'allegato. Tutto il resto è regolamentato dal segretariato nelle direttive, conformemente all'articolo 9.

Art. 12 Spese attinenti all'esecuzione dell'accordo

Le spese del segretariato attinenti all'esecuzione del presente accordo sono a carico dei Cantoni aderenti all'accordo in proporzione alla loro popolazione totale. Sono fatturate loro annualmente.

I costi dell'esecuzione dell'accordo sono sostenuti dai Cantoni aderenti all'accordo in proporzione alla loro popolazione totale. Questa disposizione corrisponde al disciplinamento dell'accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati.

Art. 13 Risoluzione delle controversie

¹ Le controversie derivanti dal presente accordo sono rette dalla procedura di risoluzione delle controversie conformemente alla CQI¹⁴.

² Laddove la controversia non possa essere risolta, il Tribunale federale decide, su azione, secondo l'articolo 120 capoverso 1 lettera b LTF¹⁵.

14 Convenzione quadro del 24 giugno 2005 per la collaborazione intercantionale con perequazione degli oneri (convenzione quadro, CQI).

15 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF); RS 173.110.

Essendo l'AASO un accordo che prevede la compensazione degli oneri, l'applicazione della Convenzione quadro del 24 giugno 2005 per la collaborazione intercantionale con compensazione degli oneri (CQI) è d'obbligo per regolare i litigi. Queste disposizioni si applicano a tutte le controversie che scaturiscono dal presente accordo. Se una controversia non può essere risolta mediante la procedura di conciliazione secondo la CQI, la decisione spetta, su azione, al Tribunale federale¹⁶.

Art. 14 Adesioni

L'adesione al presente accordo deve essere dichiarata al Comitato della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione.

La ratifica avviene in ogni Cantone secondo il diritto cantonale. Il Governo cantonale in questione dichiara l'adesione al Comitato della CDPE.

Art. 15 Entrata in vigore

¹ Il Comitato della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione pone in vigore l'accordo quando vi hanno aderito almeno sei Cantoni, ma al più presto all'inizio dell'anno scolastico 20../20...

² L'entrata in vigore dell'accordo deve essere comunicato alla Confederazione.

Il Comitato della CDPE può porre in vigore l'accordo dal momento in cui vi hanno aderito almeno sei Cantoni. Il numero di sei Cantoni è stato fissato sulla base dell'attuale numero di Cantoni con un ospedale universitario (Basilea Città, Berna, Ginevra, Losanna, Zurigo), più un altro Cantone. I cinque ospedali universitari (Universitäts-spital Basel-Stadt, Inselspital Bern, Hôpitaux Universitaires Genève, Centre hospitalier universitaire vaudois, Universitätsspital Zürich) offrono una medicina altamente specializzata (MAS) nell'ambito della pediatria che si rivolge ai bambini e agli adolescenti di tutta la Svizzera. Per esempio, questi ospedali universitari sono gli unici istituti che praticano trapianti sui bambini e i trapianti di fegato sono competenza esclusiva di Ginevra. Di conseguenza, gli ospedali universitari sono quelli che accolgono il numero più elevato di pazienti in età scolare provenienti da altri Cantoni.

Così come in tutti gli accordi intercantionali (art. 48 cpv. 3 Cost.), l'entrata in vigore dell'AASO deve essere comunicata alla Confederazione.

Art. 16 Disdetta

L'accordo può essere disdetto con una comunicazione scritta indirizzata al segretariato con effetto dal 31 luglio rispettando un preavviso di due anni, ma la prima volta al più presto cinque anni dopo l'adesione.

Un Cantone che aderisce all'accordo ha anche il diritto di ritirarsi. Il termine di preavviso è di due anni. L'accordo resta in vigore per i Cantoni che continuano ad aderirvi.

Art. 17 Durata degli obblighi in caso di disdetta dell'accordo

Se un Cantone ha revocato la sua disponibilità a versare un contributo finanziario oppure ha disdetto l'accordo, gli obblighi assunti sulla base del presente accordo per gli allievi ricoverati al momento dell'uscita del Cantone dall'accordo rimangono in essere fino alle dimissioni dell'allievo dall'ospedale.

L'articolo 17 garantisce che gli allievi già ricoverati continuino a beneficiare degli impegni assunti dal Cantone debitore secondo le disposizioni dell'accordo se il Cantone in questione revoca la sua disponibilità a erogare un contributo finanziario per una determinata attività oppure si ritira dall'accordo.

Art. 18 Principato del Liechtenstein

Il Principato del Liechtenstein può aderire al presente accordo sulla base della propria legislazione. Ha gli stessi diritti e doveri delle altre parti all'accordo.

L'articolo 18 conferisce al Principato del Liechtenstein la possibilità di aderire al nuovo accordo. In caso di adesione, il Principato del Liechtenstein ha gli stessi diritti e doveri di un Cantone firmatario.

5 ALLEGATO: DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

5.1 Rapporto della CSPA 2016

Rapporto della Fondazione Centro svizzero di pedagogia CSPA: «Structures scolaires pour enfants et adolescents hospitalisés en Suisse», Beatrice Kronenberg, Philippe Blanc, dicembre 2016

5.2 Membri del gruppo di lavoro

Marie-Christine Dorand, Conferenza intercantonale della pubblica istruzione della Svizzera romanda e del Ticino (CIIP)

Francis Kaeser, Segretariato generale CDPE

Romain Lanners, Fondazione Centro svizzero di pedagogia speciale (CSPA)

Thomas Schuler, Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS)

Marion Völger, Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz DVK

Myriam Ziegler, Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz DVK

Assistenza giuridica: Ottilie Mattmann-Arnold (ex consulente giuridico del SG CDPE)

6 TESTO DELL'ACCORDO (SENZA COMMENTO, IN TUTTE LE LINGUE)

Accordo intercantonale sulle attività scolastiche in ambito ospedaliero (AASO)

del [data]

I. Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e campo d'applicazione

¹ L'accordo disciplina l'indennizzo delle attività scolastiche svolte negli ospedali (scuola in ospedale) tra i Cantoni aderenti all'accordo.

² Si applica alle attività nell'ambito della scuola dell'obbligo di cui si avvalgono gli allievi

- a. ricoverati in ospedali al di fuori del Cantone nel quale devono assolvere il loro obbligo scolastico,
- b. dopo un periodo d'attesa di sette giorni,
- c. con il consenso del loro rappresentante legale e
- d. durante le settimane di insegnamento annuali determinanti nel Cantone in cui ha sede l'ospedale.

³ Si applica alle attività di formazione generale del livello secondario II di cui si avvalgono gli allievi

- a. ricoverati in ospedali al di fuori del loro Cantone di domicilio,
- b. dopo un periodo d'attesa di sette giorni.

⁴ Il periodo d'attesa non si applica se la durata complessiva della degenza in ospedale è di almeno due settimane.

⁵ Gli accordi intercantonali che disciplinano la corresponsabilità o il cofinanziamento delle scuole in ospedale oppure gli indennizzi non regolamentati dal presente accordo per usufruire delle attività proposte da una scuola in ospedale prevalgono sul presente accordo. Questa disposizione si applica a condizione che l'indennizzo finanziario delle attività corrisponda almeno agli importi definiti nell'allegato.

Art. 2 Principio

Le scuole in ospedale garantiscono una sufficiente formazione scolastica e, ove possibile, un reinserimento degli allievi ricoverati nella classe o nella scuola di appartenenza; a tal

fine assicurano un appropriato scambio con il rispettivo docente di classe della scuola di appartenenza.

II Attività, contributi e impegno a versare contributi

Art. 3 Attività scolastiche

¹ Le attività scolastiche nell'ambito della scuola dell'obbligo

- a. si attengono ai piani di studio per l'insegnamento in classe della scuola dell'obbligo,
- b. offrono le migliori condizioni quadro per sostenere individualmente gli allievi in questione e
- c. assicurano il collegamento degli allievi con la classe/scuola di appartenenza.

² Le attività scolastiche nell'ambito del livello secondario II

- a. assicurano il livello di formazione nelle discipline fondamentali (formazione generale),
- b. offrono le migliori condizioni quadro per una formazione individualizzata degli allievi in questione e
- c. assicurano il collegamento degli allievi con la classe/scuola di appartenenza.

³ Le attività che non rispondono alle esigenze poste al capoverso 1 come pure i costi del vitto, dell'alloggio e dei trattamenti medici degli allievi ricoverati non fanno parte dell'indennizzo ai sensi del presente accordo.

Art. 4 Allegato

¹ L'allegato all'accordo definisce

- a. quali attività scolastiche proposte nei diversi ospedali rientrano nel campo d'applicazione dell'accordo,
- b. quale indennizzo i Cantoni debitori devono versare agli ospedali situati al di fuori del loro territorio per le attività scolastiche utilizzate individualmente,
- c. di quali attività i Cantoni intendono beneficiare e
- d. quali sono le condizioni poste dai Cantoni per concedere l'aiuto finanziario.

² I Cantoni di accoglienza possono notificare al segretariato le attività che rientrano nel campo d'applicazione del presente accordo affinché possano essere inserite nell'elenco di cui al capoverso 1, purché siano adempiute le condizioni di cui all'articolo 3.

³ I Cantoni di accoglienza assicurano che le attività scolastiche notificate adempiano i criteri di qualità applicabili agli istituti di formazione e che i docenti impiegati possiedano le necessarie qualifiche.

Art. 5 Contributi

¹ I Cantoni di accoglienza fissano i contributi accordati alle attività scolastiche indicate nell'allegato.

² Al riguardo tengono conto dei seguenti principi:

- a. l'indennizzo è stabilito sotto forma di contributo forfettario per mezza giornata;
- b. l'indennizzo copre esclusivamente le attività scolastiche (costi del personale e d'esercizio);
- c. gli importi dei contributi forfettari accordati per gli allievi non scolarizzati nel Cantone non possono essere superiori a quelli versati per gli allievi che assolvono il loro obbligo scolastico nel Cantone di accoglienza.

³ I contributi sono validi per l'anno in questione.

Art. 6 Cantoni debitori

¹ Il Cantone debitore nell'ambito della scuola dell'obbligo è quello nel quale l'allievo ricoverato in ospedale deve assolvere il proprio obbligo scolastico. La ripartizione interna al Cantone o la rifatturazione dei contributi è retta dal diritto cantonale applicabile.

² Il Cantone debitore nell'ambito del livello secondario II è quello nel quale l'allievo ricoverato ha il domicilio. La ripartizione interna al Cantone o la rifatturazione dei contributi è retta dal diritto cantonale applicabile.

³ Il Cantone può subordinare l'aiuto finanziario all'adempimento di determinate condizioni.

III. Parità di trattamento

Art. 7 Trattamento degli allievi provenienti dai Cantoni che si sono dichiarati disponibili a versare il contributo finanziario

Le scuole in ospedale garantiscono agli allievi ricoverati, il cui Cantone di dimora o di domicilio ha dichiarato la propria disponibilità a versare il contributo finanziario, lo stesso stato giuridico di quello degli allievi ricoverati provenienti dal Cantone di accoglienza.

Art. 8 Trattamento degli allievi provenienti da Cantoni che non si sono dichiarati disponibili a versare il contributo finanziario

¹ Gli allievi ricoverati provenienti da Cantoni che non hanno dichiarato la propria disponibilità a versare un contributo finanziario per una determinata attività scolastica non hanno diritto alla parità di trattamento in merito alla frequenza delle attività.

² Se gli allievi ricoverati provenienti da Cantoni che non hanno dichiarato la propria disponibilità a versare un contributo finanziario per una determinata attività scolastica frequentano l'attività in questione, la scuola in ospedale chiede al Cantone aderente all'accordo un indennizzo che corrisponda almeno all'indennizzo di cui all'articolo 5.

IV. Esecuzione

Art. 9 Segretariato

¹ Il Segretariato generale della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) assume le funzioni di segretariato dell'accordo.

² I suoi compiti sono segnatamente

- a. informare i Cantoni aderenti all'accordo,
- b. coordinare e
- c. disciplinare le questioni relative all'esecuzione e alla procedura sotto forma di direttive.

Art. 10 Procedura di attribuzione dei contributi

Il Cantone di accoglienza designa l'ufficio di pagamento per ogni attività scolastica e nelle sue basi giuridiche disciplina le condizioni della frequenza di un'attività scolastica nella scuola in ospedale.

Art. 11 Modifica dell'allegato

¹ Una modifica dell'allegato (elenco delle attività) è possibile all'inizio di ogni anno scolastico.

² Nuove attività sono inserite nell'elenco se sono state notificate al segretariato prima dello scadere del termine di modifica del precedente anno civile.

³ Un'eventuale modifica della disponibilità a versare un contributo finanziario o delle condizioni correlate deve essere comunicata al segretariato prima dello scadere del termine di modifica del precedente anno civile.

Art. 12 Spese legate all'esecuzione dell'accordo

Le spese del segretariato attinenti all'esecuzione del presente accordo sono a carico dei Cantoni aderenti all'accordo in proporzione alla loro popolazione totale. Sono fatturate loro annualmente.

V. Disposizioni finali

Art. 13 Risoluzione delle controversie

¹ Le controversie derivanti dal presente accordo sono rette dalla procedura di risoluzione delle controversie conformemente alla COI.

² Laddove la controversia non possa essere risolta, il Tribunale federale decide, su azione, secondo l'articolo 120 capoverso 1 lettera b LTF.

Art. 14 Adesioni

L'adesione al presente accordo deve essere dichiarata al Comitato della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione.

Art. 15 Entrata in vigore

¹ Il Comitato della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione pone in vigore l'accordo quando vi hanno aderito almeno sei Cantoni, ma al più presto all'inizio dell'anno scolastico 20../20...

² L'entrata in vigore dell'accordo deve essere comunicato alla Confederazione.

Art. 16 Disdetta

L'accordo può essere disdetto con una comunicazione scritta indirizzata al segretariato con effetto dal 31 luglio rispettando un preavviso di due anni, ma la prima volta al più presto cinque anni dopo l'adesione.

Art. 17 Durata degli obblighi in caso di disdetta dell'accordo

Se un Cantone ha revocato la sua disponibilità a versare un contributo finanziario oppure ha disdetto l'accordo, gli obblighi assunti sulla base del presente accordo per gli allievi ricoverati al momento dell'uscita del Cantone dall'accordo rimangono in essere fino alle dimissioni dell'allievo dall'ospedale.

Art. 18 Principato del Liechtenstein

Il Principato del Liechtenstein può aderire al presente accordo sulla base della propria legislazione. Ha gli stessi diritti e doveri delle altre parti all'accordo.

Berna, [data]

In nome della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione:

La presidente,
Silvia Steiner

La segretaria generale,
Susanne Hardmeier

Accord intercantonal sur les offres scolaires en milieu hospitalier (AOSH)

du [date]

I Dispositions générales

Art. 1 But et champ d'application

¹ L'accord règle l'indemnisation des offres scolaires en milieu hospitalier (école à l'hôpital) entre les cantons signataires.

² Il s'applique aux offres relevant de l'école obligatoire, dont bénéficient

- a. les élèves hospitalisés dans des établissements situés à l'extérieur du canton où ils doivent suivre la scolarité obligatoire,
- b. après un délai de carence de sept jours,
- c. avec l'accord du, de la ou des représentants légaux des élèves concernés, et
- d. durant les semaines d'enseignement du calendrier scolaire annuel du canton où l'hôpital est situé.

³ Il s'applique aux offres relevant du degré secondaire II, dont bénéficient

- a. les élèves hospitalisés dans des établissements situés à l'extérieur de leur canton de domicile,
- b. après un délai de carence de sept jours.

⁴ Le délai de carence ne s'applique pas si la durée d'hospitalisation totale prévue est d'au moins deux semaines.

⁵ Les accords intercantonaux qui règlent la coresponsabilité ou le cofinancement des écoles à l'hôpital ou les indemnisations autres que celles réglées par le présent accord pour l'utilisation de l'offre d'une école à l'hôpital prévalent sur le présent accord. Cette règle s'applique à condition que l'indemnisation financière des offres corresponde au moins aux contributions définies en annexe.

Art. 2 Principe

Les écoles à l'hôpital garantissent une scolarisation suffisante et, si possible, une réintégration des élèves hospitalisés dans leur classe d'origine ou dans leur école d'origine; à cette fin, elles assurent, de manière appropriée, les échanges avec l'enseignant ou l'enseignante responsable de l'école d'origine.

II Offres, contributions et engagement à verser des contributions

Art. 3 Offres scolaires

¹ Les offres scolaires relevant de l'école obligatoire

- a. respectent les plans d'études pour l'enseignement en classe de l'école obligatoire,
- b. offrent le meilleur cadre possible pour soutenir individuellement les élèves concernés et
- c. visent à assurer si possible la liaison entre les élèves et leur classe/école d'origine.

² Les offres scolaires relevant du degré secondaire II

- a. assurent le niveau de formation dans les disciplines principales (formation générale),
- b. offrent le meilleur cadre possible pour former individuellement les élèves concernés et
- c. visent à assurer si possible la liaison entre les élèves et leur classe/école d'origine.

³ Les offres d'activités qui ne répondent pas aux exigences posées à l'alinéa 1, de même que les coûts de l'hébergement, de la restauration et des traitements médicaux administrés aux élèves hospitalisés ne font pas partie de l'indemnisation au sens du présent accord.

Art. 4 Annexe

¹ L'annexe à l'accord définit

- a. quelles offres scolaires proposées dans les différents hôpitaux entrent dans le champ d'application de l'accord,
- b. quelle indemnisation les cantons débiteurs doivent verser aux hôpitaux situés hors de leur territoire pour les offres scolaires utilisées individuellement,
- c. de quelles offres les cantons veulent bénéficier et
- d. quelles sont les conditions d'octroi de l'aide financière posées par les cantons.

² Les cantons d'accueil peuvent déclarer au secrétariat les offres entrant dans le champ d'application de l'accord, afin que celles-ci soient ajoutées à la liste prévue à l'al. 1, pour autant que les exigences selon l'art. 3 soient remplies.

³ Les cantons d'accueil s'assurent que les offres scolaires déclarées remplissent les conditions de qualité applicables aux établissements de formation et que le corps enseignant engagé possède les qualifications requises.

Art. 5 Contributions

¹ Les cantons d'accueil fixent les contributions accordées pour les offres scolaires indiquées en annexe.

² Ce faisant, ils tiennent compte des principes suivants:

- a. l'indemnisation est fixée sous forme de contribution forfaitaire par demi-journée;
- b. l'indemnisation couvre exclusivement les offres scolaires (coût du personnel et de fonctionnement);
- c. le montant des forfaits accordés aux élèves non scolarisés dans le canton ne doit pas être supérieur à celui versé aux élèves qui suivent l'enseignement obligatoire dans le canton d'accueil.

³ Les contributions sont valables pour l'année en question.

Art. 6 Cantons débiteurs

¹ Le canton débiteur dans le cas de l'école obligatoire est celui dans lequel l'élève hospitalisé doit suivre la scolarité obligatoire. La répartition interne ou la facturation des contributions sont régies par le droit cantonal applicable.

² Le canton débiteur dans le cas du degré secondaire II est celui dans lequel l'élève hospitalisé à son domicile. La répartition interne ou la facturation des contributions sont régies par le droit cantonal applicable.

³ Le canton peut assortir sa disposition à payer de conditions.

III Égalité de traitement

Art. 7 Traitement des élèves issus de cantons ayant déclaré leur disposition à payer

Les écoles à l'hôpital garantissent aux élèves hospitalisés, dont le canton de séjour ou le canton de domicile a déclaré sa disposition à payer, le même statut juridique que celui des élèves hospitalisés issus du canton d'accueil.

Art. 8 Traitement des élèves issus de cantons signataires n'ayant pas déclaré leur disposition à payer

¹ Les élèves hospitalisés issus de cantons signataires qui n'ont pas déclaré leur disposition à payer pour une certaine offre scolaire n'ont pas le droit à l'égalité de traitement s'agissant de l'utilisation des offres.

² Si des élèves hospitalisés issus de cantons signataires qui n'ont pas déclaré leur disposition à payer pour une certaine offre scolaire utilisent l'offre en question, l'école à l'hôpital demande une indemnisation au canton signataire, qui correspond au moins à l'indemnisation prévue à l'art. 5.

IV Exécution

Art. 9 Secrétariat

¹ Le secrétariat au sens du présent accord est le Secrétariat général de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP).

² Ses tâches sont notamment les suivantes:

- a. informer les cantons signataires,
- b. coordonner et
- c. régler les questions relatives à la mise en œuvre et à la procédure sous forme de directives.

Art. 10 Procédure d'octroi des contributions

Le canton d'accueil désigne pour chaque offre scolaire l'organisme de paiement et règle dans ses bases juridiques les conditions d'utilisation d'une offre scolaire dans une école à l'hôpital.

Art. 11 Modification de l'annexe

¹ Une modification de l'annexe (liste des offres) est possible au début de chaque année scolaire.

² Les nouvelles offres sont ajoutées à la liste dans la mesure où elles ont été annoncées au secrétariat avant la fin du délai de modification de l'année civile précédente.

³ Toute modification de la disposition à payer ou des conditions y relatives doit être annoncée au secrétariat avant la fin du délai de modification de l'année civile précédente.

Art. 12 Coût de mise en œuvre

Les coûts engagés par le secrétariat pour la mise en œuvre du présent accord sont supportés par les cantons signataires à proportion de leur population totale. Ils leur sont facturés sur une base annuelle.

V Dispositions finales

Art. 13 Règlement des conflits

¹ Les conflits découlant du présent accord sont régis par la procédure de règlement des conflits selon l'ACI.

² Si l'on ne parvient pas au règlement du conflit, le Tribunal fédéral statue par voie d'action selon l'art. 120, al. 1, let. b, LTF.

Art. 14 Adhésion

L'adhésion au présent accord est déclarée au Comité de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique.

Art. 15 Entrée en vigueur

¹ Le Comité de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique met en vigueur l'accord dès lors qu'au moins six cantons y ont adhéré, mais au plus tôt au début de l'année 20../20...

² L'entrée en vigueur doit être portée à la connaissance de la Confédération.

Art. 16 Résiliation

L'accord peut être résilié au moyen d'une déclaration écrite adressée au secrétariat avec effet au 31 juillet, en respectant un préavis de deux ans, mais pour la première fois au plus tôt cinq ans après l'adhésion

Art. 17 Maintien des obligations

Les engagements pris sur le fondement du présent accord concernant les élèves hospitalisés au moment de la sortie du canton sont maintenus jusqu'à la fin de leur hospitalisation, lorsque ledit canton a révoqué sa disposition à payer ou résilié l'accord.

Art. 18 Principauté du Liechtenstein

La principauté du Liechtenstein peut adhérer au présent accord sur la base de sa propre législation. Elle bénéficie, le cas échéant, des mêmes droits et prend les mêmes engagements que les autres parties à l'accord.

Berne, le [date]

Au nom de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique

La présidente:

Silvia Steiner

La secrétaire générale:

Susanne Hardmeier

Interkantonale Vereinbarung für schulische Angebote in Spitälern (Interkantonale Spitalschulvereinbarung, ISV)

vom [Datum]

I. Allgemeine Bestimmungen

Art. 1 Zweck und Geltungsbereich

¹ Die Vereinbarung regelt die Abgeltung von schulischen Angeboten in Spitälern (Spitalschulen) unter den Vereinbarungskantonen.

² Sie gilt für Angebote im Bereich der obligatorischen Schule, die

- a. von hospitalisierten Schülerinnen und Schülern in Spitälern ausserhalb des Kantons, in welchem die obligatorische Schulpflicht zu absolvieren ist,
- b. nach einer Karenzfrist von sieben Tagen,
- c. mit Zustimmung der gesetzlichen Vertretung der betroffenen Schülerinnen und Schüler, und
- d. während den für den Standortkanton des Spitals massgebenden jährlichen Unterrichtswochen

besucht werden.

³ Sie gilt für allgemeinbildende Angebote der Sekundarstufe II, die

- a. von hospitalisierten Schülerinnen und Schülern in Spitälern ausserhalb des Wohnsitzkantons,
- b. nach einer Karenzfrist von sieben Tagen,

besucht werden.

⁴ Die Karenzfrist entfällt, wenn der Aufenthalt im Spital voraussichtlich insgesamt mindestens zwei Wochen dauert.

⁵ Interkantonale Vereinbarungen, welche die Mitträgerschaft oder Mitfinanzierung von Spitalschulen oder von dieser Vereinbarung abweichende Abgeltungen für die Inanspruchnahme des Angebots einer Spitalschule regeln, gehen dieser Vereinbarung vor. Vorausgesetzt wird, dass die finanziellen Abgeltungen für die Angebote mindestens den im Anhang definierten Beiträgen entsprechen.

Art. 2 Grundsatz

Die Spitalschulen garantieren ein ausreichendes schulisches Angebot und gewährleisten nach Möglichkeit, dass die hospitalisierten Schülerinnen und Schüler in die Herkunftss-

klasse oder in die Herkunftsschule reintegriert werden können; zu diesem Zweck pflegen sie einen angemessenen Austausch mit der verantwortlichen Klassenlehrperson der Herkunftsschule.

II. Angebote, Beiträge und Zahlungspflicht

Art. 3 Schulische Angebote

¹ Schulische Angebote im Bereich der obligatorischen Schule

- a. halten sich an die Lehrpläne für den Unterricht in Klassen der obligatorischen Schule,
- b. bieten die bestmöglichen Rahmenbedingungen für eine individuelle Unterstützung der betroffenen Schülerinnen und Schüler und
- c. stellen nach Möglichkeit den Anschluss der Schülerinnen oder Schüler an die Herkunfts-klasse/Herkunftsschule sicher.

² Schulische Angebote im Bereich der Sekundarstufe II

- a. sichern den Ausbildungsstand in den allgemeinbildenden Hauptfächern,
- b. bieten die bestmöglichen Rahmenbedingungen für eine individuelle Schulung der betroffenen Schülerinnen und Schüler und
- c. stellen nach Möglichkeit den Anschluss der Schülerinnen oder Schüler an die Herkunfts-klasse/Herkunftsschule sicher.

³ Beschäftigungsangebote, die nicht den Anforderungen gemäss Absatz 1 entsprechen, sowie Kosten für Unterkunft und Verpflegung und medizinische Behandlungen der hospitalisierten Schülerin oder des hospitalisierten Schülers sind nicht Teil der Abgeltungen im Sinne dieser Vereinbarung.

Art. 4 Anhang

¹ Im Anhang zur Vereinbarung wird definiert

- a. welche an den verschiedenen Spitälern vorhandenen schulischen Angebote unter die Bestimmungen der Vereinbarung fallen,
- b. welche Abgeltungen die zahlungspflichtigen Kantone den ausserkantonalen Spitälern für die im Einzelfall genutzten schulischen Angebote entrichten müssen,
- c. von welchen Angeboten die Kantone Gebrauch machen wollen und
- d. von welchen Bedingungen die Kantone ihre Zahlungsbereitschaft abhängig machen.

² Die Standortkantone können der Geschäftsstelle Angebote im Sinne der Vereinbarung für die Aufnahme auf die Liste gemäss Absatz 1 melden, sofern die Anforderungen gemäss Artikel 3 erfüllt sind.

³ Die Standortkantone stellen sicher, dass das gemeldete schulische Angebot die für Bildungseinrichtungen geltenden Qualitätskriterien erfüllt und die eingesetzten Lehrpersonen über die notwendigen Qualifikationen verfügen.

Art. 5 Beiträge

¹ Die Standortkantone legen die Beiträge für die im Anhang aufgeführten schulischen Angebote fest.

² Sie berücksichtigen dabei die folgenden Grundsätze:

- a. die Abgeltungen werden als Beiträge in Form von Halbtagespauschalen festgelegt;
- b. die Abgeltungen umfassen ausschliesslich die schulischen Angebote (Personal- und Betriebskosten);
- c. die Pauschalen für ausserkantonale Schülerinnen und Schüler dürfen nicht höher sein als für Schülerinnen und Schüler, die ihre Schulpflicht im Standortkanton absolvieren.

³ Die Beiträge gelten jeweils für ein Jahr.

Art. 6 Zahlungspflichtige Kantone

¹ Im Bereich der obligatorischen Schule ist derjenige Kanton zahlungspflichtig, in dem die hospitalisierte Schülerin oder der hospitalisierte Schüler die obligatorische Schulpflicht absolvieren muss. Die kantonsinterne Aufteilung oder Weiterverrechnung der Beiträge richtet sich nach dem massgebenden kantonalen Recht.

² Im Bereich der Sekundarstufe II ist derjenige Kanton zahlungspflichtig, in dem die hospitalisierte Schülerin oder der hospitalisierte Schüler den Wohnsitz hat. Die kantonsinterne Aufteilung oder Weiterverrechnung der Beiträge richtet sich nach dem massgebenden kantonalen Recht.

³ Der Kanton kann seine Zahlungsbereitschaft von Bedingungen abhängig machen.

III. Gleichbehandlung

Art. 7 Behandlung von Schülerinnen und Schülern aus Kantonen, die ihre Zahlungsbereitschaft erklärt haben

Die Spitalschulen gewähren den hospitalisierten Schülerinnen und Schülern, deren Aufenthaltskanton beziehungsweise Wohnsitzkanton seine Zahlungsbereitschaft erklärt hat, die gleiche Rechtsstellung wie den hospitalisierten Schülerinnen und Schülern des Standortkantons.

Art. 8 Behandlung von Schülerinnen und Schülern aus Kantonen, die keine Zahlungsbereitschaft erklärt haben

¹ Hospitalisierte Schülerinnen und Schüler aus Kantonen, die ihre Zahlungsbereitschaft für das konkrete schulische Angebot nicht erklärt haben, haben keinen Anspruch auf Gleichbehandlung bezüglich der Nutzung der Angebote.

² Werden hospitalisierte Schülerinnen und Schüler aus Kantonen, die ihre Zahlungsbereitschaft für das konkrete schulische Angebot nicht erklärt haben, in das Angebot aufgenommen, verlangt die Spitalschule vom Kanton eine Entschädigung, welche mindestens der Abgeltung nach Artikel 5 entspricht.

IV. Vollzug

Art. 9 Geschäftsstelle

¹ Das Generalsekretariat der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) ist Geschäftsstelle dieser Vereinbarung.

² Ihr obliegt insbesondere

- a. die Information der Vereinbarungskantone,
- b. die Koordination und
- c. die Regelung von Vollzugs- und Verfahrensfragen im Rahmen von Richtlinien.

Art. 10 Beitragsverfahren

Der Standortkanton bezeichnet für jedes schulische Angebot die Zahlstelle und regelt in seinen Rechtsgrundlagen die Voraussetzungen für den Besuch eines schulischen Angebots in der Spitalschule.

Art. 11 Änderung des Anhangs

¹ Eine Änderung des Anhangs (Liste der Angebote) ist jeweils auf Beginn des Schuljahres möglich.

² Neue Angebote werden aufgenommen, wenn sie vor Ende des dem Änderungstermin vorangehenden Kalenderjahres bei der Geschäftsstelle gemeldet sind.

³ Eine Änderung der Zahlungsbereitschaft oder der daran geknüpften Bedingungen muss der Geschäftsstelle vor Ende des dem Änderungstermin vorangehenden Kalenderjahres gemeldet werden.

Art. 12 Vollzugskosten

Die Kosten der Geschäftsstelle für den Vollzug dieser Vereinbarung sind durch die Vereinbarungskantone nach Massgabe der Bevölkerungszahl zu tragen. Sie werden ihnen jährlich in Rechnung gestellt.

V. Schlussbestimmungen

Art. 13 Streitbeilegung

¹ Auf Streitigkeiten, die sich aus der vorliegenden Vereinbarung ergeben, wird das Streitbeilegungsverfahren gemäss IRV angewendet.

² Kann die Streitigkeit nicht beigelegt werden, entscheidet auf Klage hin das Bundesgericht gemäss Artikel 120 Absatz 1 litera b BBG .

Art. 14 Beitritt

Der Beitritt zu dieser Vereinbarung wird dem Vorstand der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren gegenüber erklärt.

Art. 15 Inkrafttreten

¹ Der Vorstand der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren setzt die Vereinbarung in Kraft, wenn mindestens sechs Kantone beigetreten sind, frühestens aber auf den Beginn des Schuljahres 20../20...

² Das Inkrafttreten ist dem Bund zur Kenntnis zu bringen.

Art. 16 Kündigung

Die Vereinbarung kann unter Einhaltung einer Frist von zwei Jahren jeweils auf den 31. Juli durch schriftliche Erklärung an die Geschäftsstelle gekündigt werden, erstmals jedoch nach fünf Beitrittsjahren.

Art. 17 Weiterdauer der Verpflichtungen

Die Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung für die zum Zeitpunkt des Austritts hospitalisierten Schülerinnen und Schüler bleiben bis zur Entlassung der Schülerin oder des Schülers aus der Spitalpflege weiterbestehen, wenn ein Kanton die Zahlungsbereitschaft streicht oder die Vereinbarung kündigt.

Art. 18 Fürstentum Liechtenstein

Dieser Vereinbarung kann das Fürstentum Liechtenstein auf der Grundlage seiner eigenen Gesetzgebung beitreten. Ihm stehen alle Rechte und Pflichten der anderen Vereinbarungspartner zu.

Bern, [Datum]

Im Namen der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren

Die Präsidentin:

Silvia Steiner

Die Generalsekretärin:

Susanne Hardmeier

